SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1663-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PETRILLI)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(Brevetti, marchi e denominazioni - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — Premetto che in Italia la materia dei brevetti si articola in tre settori fondamentali:

1) il settore delle invenzioni industriali, cioè quello delle nuove invenzioni che abbiano un'applicazione industriale: in tale settore rientrano anche i brevetti relativi a nuove varietà vegetali;

2) il settore dei modelli, che sono a loro volta:

a) modelli di utilità; cioè piccole invenzioni capaci di conferire, a macchine o ad oggetti d'uso, efficacia particolare o comodità d'impiego;

b) modelli ornamentali, cioè forme o disegni che diano pregio estetico a determinati prodotti;

3) il settore dei marchi d'impresa.

Il disegno di legge al nostro esame si occupa essenzialmente di quanto previsto dal precedente punto 2), cioè dei modelli industriali. Chiarisco anche che, mentre nell'ordinamento italiano sotto la voce « modelli industriali » sono compresi i modelli di utilità e i modelli ornamentali, soltanto questi ultimi sono presi in considerazione dagli accordi internazionali.

Questa materia è disciplinata in parte con il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modifiche, e dal suo Regolamento di attuazione (approvato con regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354), e in parte dalla normativa sulle invenzioni industriali.

Ricordo ancora che coloro che sono interessati a ottenere protezione brevettuale di un modello hanno di norma l'esigenza di estendere la tutela adottata dal brevetto in più Stati, il che comporta la presentazione di domande diverse, in ottemperanza alle diverse leggi nazionali. Per agevolare tale estensione, sono state stipulate Convenzioni internazionali: queste tendono a risolvere il problema consentendo che — mediante unico deposito presso uno degli Stati aderenti a una determinata Convenzione o presso un determinato organismo internazionale — sia ottenuta protezione brevettuale nei diversi Paesi prescelti, purchè siano aderenti alla Convenzione stessa.

Per quanto riguarda i modelli industriali, la Convenzione internazionale cui l'Italia aderisce è l'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934 e all'Aja il 28 novembre 1960.

L'Accordo e il Regolamento relativo furono dall'Italia ratificati con legge n. 744 del 24 ottobre 1980, ma non è stato depositato il relativo strumento di ratifica. La legge n. 744 autorizzava il Governo a emanare entro un anno le norme di attuazione; ciò non fu fatto e, di conseguenza, scaduto il termine, le disposizioni attuative vengono oggi presentate al Parlamento con il disegno di legge che stiamo esaminando.

L'Accordo dell'Aja riguarda dunque i modelli industriali. Esso consente a coloro che sono interessati a ottenere protezione brevettuale di un modello in più Stati, di effettuare un unico deposito di modello industriale presso l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, o direttamente o tramite la propria Amministrazione nazionale. Gli Stati aderenti all'Accordo (attualmente 6 Stati della CEE e 13 Stati extra-CEE) riconoscono a tale deposito gli stessi effetti garantiti dalle proprie legislazioni interne.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge in argomento.

Il titolo I contiene le norme di attuazione dell'Accordo, le modalità di deposito (articolo 1), i requisiti della domanda (articolo 2), gli adempimenti dell'Ufficio italiano eventualmente ricevente la domanda (articolo 3), il versamento delle tasse previste (articolo 4), la precisazione che una domanda internazionale equivale a quella nazionale (articolo 5).

Il titolo II contiene disposizioni relative alla revisione della legislazione nazionale e la sua armonizzazione con l'Accordo dell'Aja.

L'articolo 6 riguarda l'estensione ai modelli di utilità dell'istituto della licenza obbligatoria, disciplinata dagli articoli dal 54 al 54-*sexies* del regio decreto n. 1127 del 1939 in materia di invenzioni industriali.

Essa consiste nel diritto di uso non esclusivo dell'invenzione, che viene attribuito a chiunque ne faccia richiesta qualora l'invenzione stessa non sia attuata entro tre anni dal rilascio del brevetto o dal deposito della domanda. L'istituto non era stato a suo tempo introdotto nella legislazione sui modelli in quanto la durata di questi era originariamente stabilita in soli 4 anni (è stata elevata a 10 anni con legge 23 maggio 1977, n. 265), il che rendeva l'istituto stesso impraticabile.

L'articolo 7 introduce nella nostra legislazione brevettuale l'istituto della conversione del negozio nullo, per cui un brevetto colpito da nullità può produrre gli effetti di un diverso tipo di brevetto, del quale contenga i requisiti di validità (ad esempio un brevetto che sia nullo come invenzione industriale può essere convertito in brevetto per modello di utilità, se contiene i requisiti di quest'ultimo).

L'articolo 8, con riferimento alla disposizione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 32 dell'8 gennaio 1979 che prevede la possibilità di trasformare in domanda di brevetto nazionale per invenzione la domanda di brevetto europeo (con designazione dell'Italia) ritirata o respinta, estende tale possibilità anche ai brevetti europei revocati.

L'articolo 9, in relazione alle difficoltà che talora s'incontrano nello stabilire se un trovato costituisca invenzione o modello di utilità, prevede che, qualora per erronea qualificazione del trovato, sia presentata domanda di brevetto per invenzione invece che per modello di utilità, o viceversa, l'Ufficio centrale brevetti inviti l'interessato a modificare convenientemente la domanda stessa, la quale mantiene la data originaria; prevede, inoltre, che l'Ufficio inviti il richiedente a limitare l'oggetto della domanda, se questa riguardi sia un modello che una invenzione.

Gli articoli 10 e 11 contengono alcune modifiche alle disposizioni del regio decreto n. 1411 del 25 agosto 1940, in materia di modelli, per equiparare la disciplina dei brevetti nazionali a quella dell'Accordo dell'Aja.

Precisamente, l'articolo 10 riguarda il deposito multiplo, cioè il deposito, con un'unica domanda, di più modelli o disegni ornamentali; la presentazione e gli effetti dell'istanza di limitazione nel caso di domande aventi ad oggetto più brevetti, e la soppressione (conseguentemente alla nuova normativa sul deposito multiplo) delle disposizioni regolamentari sulle « serie ornamentali ».

L'articolo 11 riguarda la modifica del periodo di segretezza per i modelli ornamentali (che possono essere messi a disposizione del pubblico immediatamente, salvo diversa indicazione del richiedente, il quale può escluderne l'accessibilità per un massimo di un anno), mentre rimane invariato per i modelli di utilità.

Gli articoli dal 12 al 16, sempre allo scopo di adeguare la normativa interna alle disposizioni dell'Accordo dell'Aja, contengono modifiche al Regolamento di attuazione della legge sui modelli (regio decreto n. 1354 del 31 ottobre 1941). Tali modifiche riguardano in particolare:

i termini per la presentazione di alcuni documenti, quali le descrizioni, le tavole o i campioni del modello e la lettera di incarico (articoli 12 e 13);

la rivendicazione della priorità di più depositi esteri, con una sola domanda per deposito multiplo (articolo 14);

la non opponibilità della divulgazione eventualmente avvenuta dei modelli o disegni ornamentali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto n. 1127 del 1939 (articolo 15);

la disponibilità al pubblico della documentazione relativa ai modelli o disegni or-

namentali, a seguito delle modifiche introdotte in ordine al periodo di segretezza delle domande (articolo 16).

L'articolo 17 — che costituisce una disposizione a sè stante nel contesto della legge in questione — prevede l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 71 del regio decreto n. 1127 del 1939, che istituisce la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti. Tale comma stabilisce che i compensi ai componenti della Commissione medesima (che sono nominati tra i magistrati di grado non inferiore a Consigliere di corte d'appello e tra i professori di materie giuridiche nelle università ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado) siano determinati a carattere biennale dai Ministri dell'industria e del tesoro, con decreto interministeriale. L'articolo contiene, inoltre, le necessarie disposizioni sul finanziamento della relativa spesa per l'anno 1986.

Il titolo III (articoli 18-22) riguarda l'adeguamento delle tasse di concessione governativa alla maggior durata dei brevetti per modelli, e la regolarizzazione delle tasse in caso di conversione.

A tale testo è stato aggiunto dalla Commissione — su proposta del relatore — un articolo aggiuntivo (articolo 23), al fine di venire incontro a una pressante esigenza in ordine alle possibilità funzionali dell'Ufficio centrale brevetti.

L'attuazione della legge sui modelli industriali riproporrà in termini non procrastinabili l'esigenza di automatizzare il più possibile l'attività dell'Ufficio centrale brevetti.

Da quando è stato incluso nella Direzione generale della produzione industriale, infatti, l'Ufficio in questione sta procedendo alla rapida eliminazione dell'enorme mole di arretrato (oltre 300.000 pratiche accumulatesi negli anni precedenti). In un anno e mezzo sono stati già rilasciati circa 200.000 attestati di brevetto, contro i circa 15.000 all'anno rilasciati in passato; è stato completamente aggiornato il settore dei modelli industriali e fra breve lo sarà anche quello dei marchi, mentre per le invenzioni si prevede che l'arretrato sarà eliminato entro la fine dell'anno.

Questa massa di pratiche, tuttavia, è stata finora gestita essenzialmente su materiale cartaceo, il che comporta non pochi problemi sul piano operativo, particolarmente per quel che concerne l'informazione da rendere all'utenza e gli ulteriori adempimenti susseguenti al rilascio dell'attestato. Di qui l'esigenza di potenziare adeguatamente il sistema informativo dell'Ufficio e soprattutto di portare tempestivamente su supporto magnetico i dati relativi ai depositi internazionali — come quelli relativi ai modelli e disegni industriali previsti dal disegno di legge in questione — per i quali potrà anche essere necessario un interscambio di informazioni con gli Uffici degli altri Paesi interessati alla tutela giuridica e la stessa *Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* di Ginevra, nonchè di automatizzare l'intera procedura del controllo delle tasse corrisposte per il mantenimento in vita dei modelli.

Ciò stante, considerata la nota carenza di personale ministeriale operante nel settore dell'acquisizione dei dati e della gestione operativa del sistema informativo, nonchè i tempi necessariamente lunghi che occorrono per l'adeguamento degli organici, appare necessario introdurre, come la Commissione propone, una ulteriore norma che preveda la possibilità per il Ministero di chiedere il distacco di alcune unità da altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche economici, per l'automatizzazione delle procedure relative all'attuazione della legge stessa.

A nome della 10ª Commissione, rinnovo pertanto l'invito ad approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione stessa.

PETRILLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

5 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

4 giugno 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

Art. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

Art. 2.

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo Regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

Art. 3.

L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al Regolamento di esecuzione dell'Accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'Accordo ed al Regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

Art. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo nei limiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera *b*), dell'Accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'Accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

TITOLO II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITA', LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

Art. 6.

L'articolo 13, primo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli ar-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4

Identico.

Art. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), dell'Accordo.

TITOLO II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITA', LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

Art. 6.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

(Segue: *Testo del Governo*)

ticoli da 54 a 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali ».

Art. 7.

1. Nell'articolo 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata ».

2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

« 11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali ».

Art. 8.

Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: « considerata ritirata » sono inserite le seguenti: « o del brevetto europeo revocato ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

1. All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« Se la domanda ha per oggetto un modello anzichè un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

Art. 10.

1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

creto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonchè gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: « per un tutto o una serie omogenea » sono sostituite dalle parole: « per un deposito multiplo ».

Art. 11.

L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purchè il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere supe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

riore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi di cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

Art. 12.

Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « un mese » sono sostituite dalle parole: « due mesi ».

Art. 13.

Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto il seguente terzo comma:

« La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda ».

Art. 14.

L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. — Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla Convenzione di Parigi del 22 novembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

1. *Identico.*

Art. 13.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

« *Identico* ».

Art. 14.

1. *Identico.*

Art. 15.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

1928, purchè tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento ».

Art. 16.

Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 » sono sostituite dalle seguenti: « osservate le disposizioni dell'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni ».

Art. 17.

1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I compensi per i componenti ed il segretario della Commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

1. *Identico.*

Art. 17.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

Art. 18.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 19.

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 20.

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

Art. 18.

1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ta prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 21.

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

Art. 22.

Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa dell'adeguamento dell'organico dell'Ufficio centrale dei brevetti, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonchè agli enti pubblici, anche economici, il comando per non più di un anno del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

TABELLA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E DI BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	AMMONTARE DELLA TASSA	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
92	A) *Brevetto per modelli di utilità*			
	1) per domanda di brevetto	21.000	ordinario	Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).
	2) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	492.000	ordinario	
	3) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo quinquennio	246.000	ordinario	
	b) rata per il secondo quinquennio	345.000	ordinario	Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato). La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato).
	4) per la domanda di licenza obbligatoria	239.000	ordinario	
	5) per la concessione della licenza	792.000	ordinario	
	B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	6) per la domanda di brevetto	21.000	ordinario	
	7) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	492.000	ordinario	Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
	8) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	165.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	224.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	328.000	ordinario	
	9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	983.000	ordinario	Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato).
	10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	328.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	435.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	656.000	ordinario	In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12). Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente numero 90.
	C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	11) per la lettera d'incarico	15.000	ordinario	
	12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	41.000	ordinario	
	13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	41.000	ordinario	

TABELLA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E DI BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

Identica.